

CE/sr

12100 CUNEO, 05 settembre 2025

Circolare n. 9/2025

Alle IMPRESE EDILI  
e, p.c. Ai CONSULENTI DEL LAVORO  
LORO SEDI

**Oggetto: Verbale di accordo ARTIGIANO del 08/08/2025 – EVR 2025**

Si comunica che, in data 08 agosto 2025, è stato siglato da CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE COSTRUZIONI, CNA PIEMONTE-UNIONE COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI PIEMONTE e FENEAL -UIL PIEMONTE, FILCA -CISL PIEMONTE e FILLEA – CGIL TORINO E PIEMONTE il verbale di accordo REGIONALE contenente i valori E.V.R. da corrispondere nel periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 (Allegato B), anche per la provincia di Cuneo.

Il testo è stato pubblicato sul ns. sito [www.cassaedilecuneo.it](http://www.cassaedilecuneo.it), sezione CCNL/ACCORDI.

Ai fini della determinazione dei parametri aziendali, la scrivente ha già provveduto in data 30/04 u.s. a trasmettere alle imprese edili la dichiarazione attestante le ore lavorate riferite al triennio 2024-2023-2022 a confronto con il precedente triennio 2023-2022-2021.

Gli importi EVR, se dovuti a seguito delle verifiche dei parametri aziendali, verranno erogati con la retribuzione del mese di Settembre 2025, mentre gli arretrati da Gennaio 2025 ad Agosto 2025 (Allegato C) dovranno essere erogati entro Dicembre 2025 (in unica soluzione oppure in 4 rate).

Ai fini della verifica dei parametri aziendali, l'azienda osserverà:

- 1) Le ore che ha denunciato in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello regionale;
- 2) Il proprio volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento.

Qualora, in esito all'analisi aziendale, i suddetti due parametri risultassero:

- a) **Entrambi pari o positivi**, l'azienda provvederà ad erogare interamente l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.
- b) **Entrambi negativi**, l'EVR non sarà erogato.
- c) **Solo uno dei parametri risulti negativo**, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello regionale.

Nei soli casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

- 1) L'impresa renderà un'autodichiarazione (vedi allegato) sul non raggiungimento di uno od entrambi i parametri aziendali alla Cassa Edile territorialmente competente ed all'Associazione territoriale datoriale a cui aderisce, ovvero considerata riferimento in funzione della maggiore rappresentatività provinciale;
- 2) La suddetta Associazione convocherà sollecitamente la Commissione Intersindacale Provinciale (CIP) – di cui all'art. 4 – per la valutazione dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to IL VICEPRESIDENTE  
(Correnti Salvatore)

F.to IL PRESIDENTE  
(Paoli Andrea)

All.: autodichiarazione EVR 2025